I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 296/82 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 1982

relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 1401/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, che stabilisce le regole generali relative alla fornitura di grassi nel latte, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1981, a taluni paesi in via di sviluppo e ad alcuni organismi specializzati [2], in particolare l'articolo 7,

considerando che nel quadro dei programmi di aiuto alimentare adottati con i regolamenti del Consiglio citati nell'allegato, taluni paesi terzi e taluni organismi beneficiari hanno chiesto la fornitura dei quantitativi di butteroil parimenti indicati nell'allegato ;

considerando che è pertanto opportuno procedere a tale fornitura in conformità delle norme previste dal regolamento (CEE) n. 303/77 della Commissione, del 14 febbraio 1977, recante modalità generali d'applicazione per la fornitura di latte scremato in polvere e di butteroil a titolo di aiuto alimentare [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3474/80 [4] ; che è necessario in particolare precisare i termini e le modalità di consegna, nonché la procedura che gli organismi d'intervento devono applicare per determinare le relative spese ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli organismi d'intervento di cui all'allegato provvedono affinché si proceda, in conformità del regolamento (CEE) n. 303/77, alla fornitura di butteroil a titolo di aiuto alimentare alle condizioni specificate nell' allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 141 del 27. 5. 1981, pag. 5.
(3) GU n. L 43 del 15. 2. 1977, pag. 1.
(4) GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 50.

ALLEGATO (1)

Designazione della partita	A	B
1. Regolamenti del Consiglio applicati :		
a) fondamento giuridico	(CEE) n. 1401/81 (programma 1981)	
b) assegnazione	(CEE) n. 1402/81	
2. Beneficiario	PAM	
3. Paese di destinazione	Egitto	Pakistan
4. Quantitativo totale della partita	147 t	42 t
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	Belga	
6. Provenienza del butteroil	Da produrre con burro o con crema acquistati sul mercato della Comunità	
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (2)	In scatole da 5 kg, rivestite internamente di una vernice idonea al contatto con gli alimenti ovvero sottoposte ad un trattamento che offra garanzie equivalenti	
8. Iscrizioni sull'imballaggio	«Egypt 644 Exp / Butteroil / Alexandria / Gift of the European Economic Community / Action of World Food Programme»	«Pakistan 2149 / Butteroil / Karachi / Gift of the European Economic Community / Action of World Food Programme»
9. Termine di consegna	Consegna il più presto possibile ed al più tardi il 28 febbraio 1982	Consegna nel marzo 1982
10. Fase e luogo di consegna	Porto d'imbarco comunitario avente regolari collegamenti con il paese destinatario	
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna (3)	—	
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	Trattativa privata	
13. In caso di gara, data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12	—	

Designazione della partita	C	D
1. Regolamenti del Consiglio applicati :		
a) fondamento giuridico	(CEE) n. 1401/81 (programma 1981)	
b) assegnazione	(CEE) n. 1402/81	
2. Beneficiario	Comore	
3. Paese di destinazione		
4. Quantitativo totale della partita	60 t	40 t
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	Olandese	
6. Provenienza del butteroil	Da produrre con burro o con crema acquistati sul mercato della Comunità	
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (2)	In scatole da 5 kg, rivestite internamente di una vernice idonea al contatto con gli alimenti ovvero sottoposte ad un trattamento che offra garanzie equivalenti	
8. Iscrizioni sull'imballaggio	« Butteroil / Don de la Communauté économique européenne aux Comores »	
9. Termine di consegna	Imbarco nel marzo 1982	
10. Fase e luogo di consegna	Porto di sbarco Moroni (deposito su banchina o alleggio)	Porto di sbarco Mutsamudu (deposito su banchina o alleggio)
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna (3)	Ministère de l'économie, des finances et du plan, Service de la gestion des aides internationales, Moroni, Grande Comore, télex: 219 MAERFIC KO)	
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	Trattativa privata	
13. In caso di gara, data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12	—	

Designazione della partita	E
1. Regolamenti del Consiglio applicati :	
a) fondamento giuridico	(CEE) n. 1401/81 (programma 1981)
b) assegnazione	(CEE) n. 1402/81
2. Beneficiario	Guinea-Bissau
3. Paese di destinazione	
4. Quantitativo totale della partita	175 t
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	Tedesco
6. Provenienza del butteroil	Da produrre con burro o con crema sul mercato della Comunità
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (2)	In scatole da 5 kg, rivestite internamente di una vernice idonea al contatto con gli alimenti ovvero sottoposte ad un trattamento che offra garanzie equivalenti
8. Iscrizioni sull'imballaggio	« Butteroil / Don da Comunidade Económica Europeia à República de Guiné-Bissau »
9. Termine di consegna	Imbarco il più presto possibile e al più tardi il 28 febbraio 1982
10. Fase e luogo di consegna	Porto di sbarco Bissau (desposito su banchina o alleggio)
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna (3)	Comissario de Estado Industria e Artesanato, Caixa Postal 85, Bissau
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	Trattativa privata
13. In caso di gara, data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12	—

Designazione della partita	F	G
1. Regolamenti del Consiglio applicati :		
a) fondamento giuridico	(CEE) n. 1401/81 (programma 1981)	
b) assegnazione	(CEE) n. 1402/81	
2. Beneficiario	UNRWA	
3. Paese di destinazione	Israele	Giordania
4. Quantitativo totale della partita	75 t	90 t
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	Francese	
6. Provenienza del butteroil	Da produrre con burro o con crema acquistati sul mercato della Comunità	
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (2)	(4)	
8. Iscrizioni sull'imballaggio	«Butteroil / Gift of the European Economic Community to UNRWA / For free distribution to Palestine refugees»	
9. Termine di consegna	Imbarco nel marzo 1982	
10. Fase e luogo di consegna	Porto di sbarco Ashdod (5) (deposito su banchina o alleggio)	Porto di sbarco Agaba (deposito su banchina o alleggio
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna (3)	General Superintendance Co. on behalf of UNRWA, Ashdod, Israël	Field Supply and Transport Officer, Jordan PO Box 484, UNRWA, Amman, Jordan
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	Trattativa privata	
13. In caso di gara, data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12	—	

Note

(1) Il presente allegato, unitamente al bando pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 95 del 19 aprile 1977, pagina 7, funge da gara degli organismi d'intervento interessati, nel caso si proceda ad una gara in conformità del punto 12.

(2) Diversi da quelli indicati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 303/77.

(3) Unicamente in caso di consegna « nel porto di sbarco » e « reso destinazione » ; articoli 5 e 13, paragrafo 1, ultimo trattino, del regolamento (CEE) n. 303/77.

(4) In fusti metallici nuovi di contenuto di 190 kg a 200 kg (da precisare nell'offerta) rivestiti internamente di una vernice idonea al contatto con gli alimenti o sottoposti ad un trattamento che dia garanzie equivalenti, muniti di cocchiume, completamente pieni ed ermeticamente chiusi in atmosfera di azoto. La resistenza del fusto agli urti deve essere sufficiente per sopportare un lungo trasporto marittimo. I fusti metallici non devono, per loro natura, essere nocivi alla salute umana o provocare un cambiamento di colore, di sapore o di odore del loro contenuto. La chiusura dei fusti deve essere assolutamente ermetica.

(5) Il prodotto deve essere consegnato dall'aggiudicatario in contenitori lunghi 20 piedi.